



2024/1091

16.5.2024

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 252/2023**

**del 27 ottobre 2023**

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/1091]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/255 della Commissione, del 6 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/256 della Commissione, del 6 febbraio 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32203 come additivo per mangimi destinati ai cani e di un preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32264 come additivo per mangimi destinati ai gatti (titolare dell'autorizzazione: NBF Lanes s.r.l.) <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/257 della Commissione, del 6 febbraio 2023, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di ylang ylang ottenuto da *Cananga odorata* (Lam) Hook f. & Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 della Commissione, del 7 febbraio 2023, relativo all'autorizzazione dell'argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso <sup>(4)</sup>.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/255 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 <sup>(5)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GU L 35 del 7.2.2023, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 35 del 7.2.2023, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 35 del 7.2.2023, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 37 dell'8.2.2023, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 257 del 25.9.2012, pag. 10.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. dopo il punto 494 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/669 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
  495. **32023 R 0255**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/255 della Commissione, del 6 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della naringina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 (GU L 35 del 7.2.2023, pag. 11)
  496. **32023 R 0256**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/256 della Commissione, del 6 febbraio 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32203 come additivo per mangimi destinati ai cani e di un preparato di *Limosilactobacillus reuteri* DSM 32264 come additivo per mangimi destinati ai gatti (titolare dell'autorizzazione: NBF Lanes s.r.l.) (GU L 35 del 7.2.2023, pag. 15)
  497. **32023 R 0257**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/257 della Commissione, del 6 febbraio 2023, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1412 relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di ylang ylang ottenuto da *Cananga odorata* (Lam) Hook f. & Thomson come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 35 del 7.2.2023, pag. 19)
  498. **32023 R 0263**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 della Commissione, del 7 febbraio 2023, relativo all'autorizzazione dell'argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso (GU L 37 dell'8.2.2023, pag. 1)";
2. il testo del punto 71 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 della Commissione) è soppresso.

#### Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/255, (UE) 2023/256, (UE) 2023/257 e (UE) 2023/263 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 ottobre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2023

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Pascal SCHAFHAUSER

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.